



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 126** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 75/A del 28 Settembre 2016 inerente la modifica all'art. 40, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla L.N.D. con propri Comunicati Ufficiali n. 1 del 1° Luglio 2016 e n. 84 del 12 Agosto 2016;
- Preso atto della sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di affidare la conduzione tecnica delle prime squadre che partecipano al Campionato di Terza Categoria a un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

DISPONE

la modifica delle norme di riferimento di cui al punto 10), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2016 ("Persone ammesse nel recinto di giuoco"), limitatamente alle gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nel modo che segue:

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).



Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, ricevuta dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore. Alla documentazione di cui sopra andrà esibita al Direttore di gara l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da se' che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.



Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

\*\*\*\*\*

Per quanto attiene ai rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2016/17, si confermano le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 84 del 12 Agosto 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 OTTOBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Antonio Cosentino)